

N. 10608/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	presidente
dott.ssa Laura Maione	giudice
dott.ssa Stefania Grasselli	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **10608/2015 R.G.** promossa da

MATTEO FAGLIA (C.F.: FGLMTF51T06F205Q), residente in Firenze, Borgo Albizi n. 26, rappresentato e difeso giusto mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Sabrina Maranghi (C.F.: MRNSRN72R58D612N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 182

ATTORE

contro

NICOLETTA CODIGNOLA (C.F.: CDG NLT 41R41) residente in Firenze, Via Susini 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Paparo (C.F.; PPR SRG 55D29 C352V) e Fabio Pianti (C.F.: PNT FBA 67E10 D612O) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Francesco Puccinotti n. 42

EDIZIONI DEL BORGO S.R.L. (C.F. 01876071208) con sede in Via Caduti di Reggio Emilia n.15, Casalecchio di Reno (BO), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Stefano Cassanelli, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola Alessandri del foro di Bologna (C.F.: LSS NCL 55S10 D612P) ed Alessandro Zanini del foro di Firenze (C.F.: ZNN LSN 88R29



N. R.G.

2/14

D612S), presso il cui studio in Firenze Via Cavour 80 è elettivamente domiciliata;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.11.2021, le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in atti.

ATTORE: *“Voglia Ill’mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice,*

- Accertare e dichiarare che l’odierno attore sig. Matteo Faglia è l’autore dei testi e del progetto grafico delle fiabe pubblicate nella collana Carte in Tavola, come meglio specificato in atti in relazione ai singoli titoli;

- Accertare e dichiarare di conseguenza che la convenuta Edizioni del Borgo srl ha violato il diritto morale d’autore del sig. Faglia, poiché ha pubblicato i titoli appartenenti alla collana Carte in Tavola precisati in atti omettendo l’indicazione dell’autore come autore degli stessi e al tempo stesso sostituendo al nome dell’autore quello di altra persona;

- Accertare e dichiarare che la suddetta violazione arreca all’autore un danno ingiusto e rilevante;

- Per l’effetto condannare la convenuta Edizioni del Borgo srl al ripristino della corretta indicazione del sig. Faglia Matteo come l’autore dei testi e del progetto grafico su tutte le edizioni e ristampe già in commercio nonché sulle future;

- Condannare la società Edizioni del Borgo srl al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’autore che si quantificano in Euro 100.000,00;

- Condannare altresì la convenuta Edizioni del Borgo alla pubblicazione della sentenza di condanna sui maggiori quotidiani nazionali;

- Con vittoria di spese, diritti e onorari;

In via subordinata istruttoria si chiede ammettere i seguenti capitoli di prova previa modifica dell’ordinanza del Tribunale di Firenze del 23 novembre 2017:

1) DCV che nel periodo 1980-1982 avete collaborato come socio con il Sig. Faglia nella società editrice Edizioni Fatatrac di Matteo Faglia e C.

2) DCV che il Sig. Faglia illustrò a lei ed agli altri soci l’idea di realizzare dei libri cofanetto composti da schede cartoncino sulle quali veniva illustrato il testo rielaborato di una fiaba tradizionale.

3) DCV che il Sig. Matteo Faglia nel periodo 1980 – 1982 lavorò al prototipo di tale cofanetto realizzando i primi libri pubblicati della Collana Carte in Tavola, Cappuccetto rosso e I Tre Porcellini;



N. R.G.

3/14

4) DCV che il Sig. Matteo Faglia era riconosciuto all'interno della casa editrice come l'ideatore ed autore delle fiabe della collana Carte in Tavola.

5) DCV che per la realizzazione di ogni cofanetto il Sig. Matteo Faglia realizzava una bozza contenente i testi ed il progetto grafico sull'esempio dei progetti grafici che le si mostrano (v. Doc. 41);

7) DCV che questo modus operandi è stato seguito dal Sig. Faglia per la realizzazione delle fiabe della collana carte in tavola.

Si indica a teste l'Arch. Adriano Conte, nato a Napoli il 7 marzo 1951, CF CNTDRN51C07F839K, residente a Milano in via Arena, 11.”

EDIZIONI DEL BORGO S.R.L.; “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e deduzione:

- in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. Matteo Faglia nei confronti della Edizioni del Borgo;

- in via subordinata:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo al sig. Matteo Faglia quantomeno con riferimento ai danni verificatisi prima del 2009;

- rigettare comunque la domanda di risarcimento danni per assenza di dolo o colpa in capo a Edizioni del Borgo.

-in via subordinata istruttoria:

- previa occorrendo modifica dell'ordinanza istruttoria del 23 novembre 2017 comunicata il 24 novembre 2017, chiede ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 n. 2, e non ammesse che si riportano di seguito, con ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova della controparte con la teste dr.ssa Elena Baboni. di seguito indicata.

“Si chiede quindi l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:

- 1) Gli impianti di stampa allegati al documento n. 2 sono quelli che la Edizioni del Borgo ha ricevuto da Giunti all'atto di cessione di ramo d'azienda.
- 2) Le copie delle opere della collana Carte in Tavola presenti in magazzino e acquistate all'atto di cessione del ramo d'azienda sono conformi a quelle che vengono tutt'ora stampate dalla Edizioni del Borgo;



N. R.G.

4 / 14

- 3) *Nelle copie delle opere di Carte in Tavola presenti in magazzino e acquistate all'atto di cessione del ramo d'azienda corrispondono a quelle che mi vengono rammostrate (documento n. 11);*
- 4) *Verificata la presenza sulle copertine di alcune delle opere acquistate da Giunti all'atto di cessione di ramo d'azienda della dicitura "Raccontata da Nicoletta Codignola", la Edizioni del Borgo ha provveduto a contattare la sig.ra Codignola in merito, data l'assenza di alcun contratto autorale in capo alla sig.ra Codignola;*
- 5) *La sig.ra Nicoletta Codignola, interrogata sul punto dalla dipendente di Edizioni del Borgo, ha affermato che l'indicazione "Raccontata da Nicoletta Codignola" è stata inserita sulle copertine delle opere dedotte in causa a seguito della riscrittura da parte della sig.ra Codignola stessa dei testi e dell'uscita del sig. Faglia dalla compagine sociale della Fatatrac s.r.l., nonché della scrittura privata firmata dal sig. Faglia stesso nel medesimo periodo;*
- 6) *Sin dal 1991, quando ancora il sig. Faglia era socio, consigliere di amministrazione e responsabile dell'attività redazione di Fatatrac, furono eliminati i riferimenti agli autori del testo in tutte le opere della collana (si mostrano i docc. 1 e 2 di Faglia);*
- 7) *La sig.ra Codignola ha affermato di aver provveduto, dopo l'uscita del sig. Faglia dalla compagine sociale della Fatatrac s.r.l., a riadattare i testi dei titoli già esistenti nelle ristampe e nelle nuove edizioni, su indicazione dell'allora suo legale avv. Ferrari di Milano.*

Si indica quale teste la Dott.ssa Elena Baboni nata il 14/04/1973, residente a Bologna in via Montello n. 6.

Si chiede altresì che venga ammesso interrogatorio formale dei sigg.ri Matteo Faglia (cap. 6) e Nicoletta Codignola (capitoli 4, 5, 6 e 7)."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore nell'atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto di essere l'autore della collana "Carte in Tavola" avente ad oggetto 21 cofanetti di libri per bambini, pubblicata dal 1982 al 1994 dalla casa editrice Fatatrac s.r.l., di cui il medesimo era socio sino al 1994, nonché amministratore fino al 1993.

La peculiarità di tale progetto editoriale è data dal fatto che le fiabe tradizionali sono raccontate su cartoncini caratterizzati dalla combinazione di brevi testi con una serie di immagini che riportano gli stessi fatti della narrazione e che, posti in sequenza, rappresentano visivamente il racconto.



N. R.G.

5/14

L'attore ha rivendicato la paternità di tale idea argomentando come questa sia evincibile dalla circostanza che su tali cofanetti fosse indicato il suo stesso nome quale autore dei testi e curatore del progetto grafico, in quanto sulle copertine vi erano riportate le diciture "*Testo di Matteo Faglia*" o "*testo e progetto grafico di Matteo Faglia*".

Ha quindi dedotto di essersi reso conto, nel 2013, che le fiabe della suddetta collana uscivano per una diversa casa editrice, la Edizioni del Borgo s.r.l., non riportando più l'indicazione del suo nominativo come ideatore delle stesse. Ha lamentato che tale indicazione è stata espunta dalle copertine delle ristampe pubblicate dal convenuto Edizioni del Borgo a partire dall'anno 2011, ove l'indicazione del Faglia come autore è stata sostituita da quella "*raccontata da Nicoletta Codignola*", senza alcun previo accordo.

In particolare, ha dedotto che dei 21 cofanetti della collana Carte in Tavola, 15 titoli sono stati ripubblicati dalla EDB con l'indicazione di Nicoletta Codignola come ideatrice e di cui solo 4 sono stati lievemente modificati rispetto al testo originale.

La convenuta Edizione del Borgo s.r.l. si è costituita eccependo, intanto, che l'attore non ha dato prova di essere l'autore effettivo delle opere del presente giudizio e contestando, poi, l'esistenza del carattere creativo delle stesse o quantomeno della loro elaborazione, essendo le favole narrate nella collana "Carte in tavola" quelle tradizionali. Ha poi eccepito che tale opera, in quanto progetto editoriale, fa parte del patrimonio e dei diritti della casa editrice originaria, ossia della Fatatrac s.r.l., che sono stati poi ceduti al Gruppo Giunti Editori e, quindi, alla EDB e che il progetto grafico non può essere confuso con le illustrazioni che sono, invece, da attribuire ad altro autore.

La EDB ha continuato a stampare le opere secondo gli impianti di stampa forniti dalla Giunti Editori all'atto della cessione del ramo d'azienda, in cui era già presente la dicitura "*Raccontata da Nicoletta Codignola*"; a tal fine, ha prodotto le copertine di alcune favole che, ristampate nel 2009, recano già la suddetta indicazione (doc. 2 fasc. convenuto).

La EDB ha inoltre evidenziato l'ulteriore circostanza per cui il Faglia, al momento della sua fuoriuscita dalla compagine societaria della Fatatrac s.r.l., mediante cessione delle quote all'altra convenuta Codignola, ha espressamente dichiarato di aver firmato



N. R.G.

una rinuncia generica riferita anche alla collana di fiabe “Carte in tavola” (cfr. doc. 8 fasc. convenuto).

Ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quantomeno per i pretesi danni verificatisi per i fatti antecedenti al 2009, in considerazione dello scambio di corrispondenza avvenuto dal 2014.

Si è altresì costituita Nicoletta Codignola che, dopo aver ripercorso la storia dell'originaria casa editrice Fatatrac s.r.l., ha contestato le pretese attoree eccependo che i testi delle fiabe non possono costituire oggetto di tutela in base alla legge sul diritto d'autore, che il nome della stessa Codignola è apparso sulle pubblicazioni come “narratore” e non come autore dei testi e che il progetto editoriale della collana “Carte in Tavola” fa parte del patrimonio della Fatatrac, avendoci lavorato non solo il Faglia ma anche altri collaboratori; infine, ha eccepito la prescrizione del diritto avendo nel 2009 ceduto tutte le sue partecipazioni in Fatatrac ed essendo cessata da tutte le cariche.

*

All'udienza del 16.03.2017, il giudice ha formulato la seguente proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: *“invita le parti ad approfondire tematiche conciliative che, tenuto conto dell'attività e dell'incertezza probatoria tipica dell'azione introdotta e delle eccezioni sollevate possa comportare una transazione sui seguenti punti: “per parte attrice il riconoscimento del diritto morale esclusivo d'autore sui ventuno cofanetti oggetto di citazione; per la convenuta Codignola il riconoscimento in capo al Faglia del diritto morale d'autore in relazione ai suddetti cofanetti; per la convocata casa editrice il mantenimento ad oggi della commercializzazione dei suddetti cofanetti e l'impegno a far data dalla ristampa successiva all'accordo e comunque a non oltre sei mesi dall'accordo, di messa in commercio dei suddetti cofanetti con l'indicazione esplicita “testo riadattato e progetto grafico di Matteo Faglia” o altra indicazione meglio individuabile dall'accordo delle parti; il tutto con il riconoscimento di un danno non patrimoniale equitativamente dovuto a parte attrice che può essere quantificato in € 30.000,00= da porsi a carico solidale delle parti convenute in quote internamente paritarie e la compensazione totale delle spese di lite tra tutte le parti”.*

Conseguentemente, all'udienza del 05.10.2017 parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti di Elisabetta Codignola, avendo con questa raggiunto un accordo



transattivo ed il giudice ha, quindi, dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta Codignola, a spese compensate.

In ordine al restante rapporto processuale, invece, il giudizio è stato istruito solo documentalmente ed all'udienza del 30.11.2021 il giudice istruttore ha concesso termini *ex art.* 190 c.p.c..

Il tribunale, vista la reiterata richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, conferma che la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte attrice agisce in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto morale d'autore sui cofanetti della collana "Carte in Tavola".

Infatti, il Faglia non ha preteso di esercitare il diritto di paternità sul contenuto dei cofanetti, avendo questi ad oggetto comuni e tradizionali fiabe per bambini ma ha, invece, chiesto di veder riconosciuta la paternità del progetto editoriale che ne sta alla base, con conseguente menzione degli stessi autori.

Occorre evidenziare come l'art. 1 l. 633/1941 comprenda la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'elenco è pacificamente non tassativo e va a ricomprendere nel perimetro della protezione creazioni intellettuali estremamente eterogenee per natura, caratteristiche, modalità di creazione e finalità.

Elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento della protezione *ex art.* 1 della legge sul diritto d'autore è il carattere creativo, inteso come necessità che l'opera esprima il modo personale dell'autore di vedere e rappresentare la realtà. Anche la Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito il concetto per cui *"In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e*



N. R.G.

8/14

nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.”
(cfr. *Cass. civ. Sez. I Sent.*, 28/11/2011, n. 25173 e *Cass. civ. Sez. I*, 12/03/2004, n. 5089).

Dunque, dal concetto di creatività nel campo del diritto d'autore non si può prescindere, tanto che sia nell'art. 2575 c.c. che nell'art. 1 l. d. a. si richiede univocamente quale solo ed indispensabile requisito per la proteggibilità il fatto che le opere siano il frutto di una attività intellettuale con carattere creativo.

È parimenti pacifico che ai fini della tutelabilità di un'opera non si può pretendere che questa sia nuova in senso assoluto, occorre fare riferimento ad un'accezione più modesta secondo cui è nuova un'opera che in qualche modo si distacchi da quelle che l'hanno preceduta.

Pertanto, allo scopo di delineare con maggiore precisione i confini della protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore, occorre tener distinta l'idea od il contenuto dell'opera dalla forma espressiva con cui questa si presenta.

Principio condiviso, anche a livello internazionale, è quello per cui il diritto d'autore non protegge le idee ma solo la forma espressiva che l'autore dà all'opera, poiché è nella forma espressiva che l'autore manifesta la propria creatività ed esprime la propria personalità¹. L'idea dell'opera, invece, rimane nella sfera di ciò che è liberamente appropriabile da chiunque, a tutela degli interessi della collettività (cfr. *Cass. civ. Sez. I*, 11/08/2004, n. 15496; *Cass. civ. Sez. I*, 02/12/1993, n. 11953, in base alla quale “*Oggetto della protezione del diritto d'autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini della sua comunicazione a terzi.*”).

Pertanto, è con riferimento alla forma espressiva che deve essere valutata la sussistenza del carattere creativo dell'opera, che è protetta in quanto espressione del lavoro intellettuale.

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro affermato che l'originalità e la creatività sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera

¹ Si evidenzia una tendenza legislativa, a partire dalla normazione di tipo sovranazionale, volta a livellare verso il basso i requisiti minimi di proteggibilità delle opere dell'ingegno: ne sono un esempio l'art. 10 del TRIP's e l'art. 3.1 della Direttiva 96/9 CE che considerano quali opere tutelate dal diritto d'autore le banche dati in quanto risultato di una attività di "scelta" o di "disposizione del materiale", nonché la Direttiva 91/250/CE, il cui art. 1.3 tutela i programmi per elaboratore.



N. R.G.

9/14

stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti e la verifica della misura della consistenza di un tale apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto (cfr. *Cass. civ. Sez. I, 12/01/2007, n. 581*).

Il principio per cui la protezione coinvolge gli elementi che sono espressione della visione personale dell'autore comporta che la protezione accordata all'autore si estende anche alle elaborazioni dell'opera, consistenti in tutte le creazioni, anche di genere artistico diverso rispetto a quello dell'opera originale, che ricomprendano gli elementi protetti (*ex art. 4 l.d.a.*).

Nel caso di specie, l'opera di cui si chiede la protezione è rappresentata dai cofanetti della collana "Carte in tavola". Ora, è pacifico che il contenuto dei cofanetti sia costituito dalle fiabe tradizionalmente raccontate ai bambini. Tuttavia, applicando i suesposti principi, occorre guardare non all'idea in sé, al contenuto dell'opera, bensì alla sua forma espressiva.

Dalla disamina delle opere, il cui deposito cartaceo è stato autorizzato in sede istruttoria, emerge come il suo autore abbia voluto rappresentarle mediante una visione personale delle stesse: il cofanetto, ciascuno avente ad oggetto una fiaba, è composto da una serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall'altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell'intera fiaba.

Ebbene, si ritiene che una tale rappresentazione delle tradizionali fiabe per bambini sia caratterizzata da innovazione ed originalità, distinguendosi dai differenti libri con immagini colorate, per essere stampato sui due lati di singole schede.

Il diritto d'autore può essere tutelato sotto due differenti profili: quello patrimoniale dello sfruttamento economico dell'opera e quello dei diritti morali a difesa della personalità del suo autore.

I diritti morali hanno lo scopo di garantire, mediante l'attribuzione del diritto d'autore, anche interessi personalistici, principalmente per l'interesse all'apprezzamento ed alla stima della collettività ed alla corretta percezione presso il pubblico della propria opera. In particolare, la legge attribuisce all'autore il diritto di rivendicare la paternità della sua opera, il diritto all'integrità della stessa ed il diritto al ritiro dal commercio.



N. R.G.

10/14

L'attore, come detto, chiede il riconoscimento del suo diritto morale, *sub specie* di paternità sulla forma espressiva riferita ai cofanetti della collana "Carte in tavola".

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, l.d.a., indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, ossia di far accertare giudizialmente di essere autore dell'opera, impedendo che altri si appropriino della creazione o gli neghino la paternità.

Il Faglia ha documentalmente provato che i cofanetti prodotti editi dal 1982 al 1995, recano tutti sul retro il suo nominativo, a differenza di quelli successivamente pubblicati dalla Edizioni del Borgo s.r.l.

In particolare:

- I. "Cappuccetto Rosso" del 1982 indica Matteo Faglia come ideatore del "Progetto grafico" e come autore (quest'ultimo unitamente ad altri autori (doc. 1 attore), quello del 1991 indica "Collana "Carte in tavola" n. 14 Ideazione di Matteo Faglia" (doc. 2 attore), mentre quella di cui al doc. 3 riporta il prezzo in euro ed indica "Raccontata da Nicoletta Codignola";
- II. "I tre porcellini" del 1989 di cui al doc. 5 reca il prezzo in lire e la scritta "Collana ideata da Matteo Faglia", mentre in quella del 2013 (doc. 6) il prezzo è in euro e indica "Raccontata da Nicoletta Codignola";
- III. "È Natale" del 1986 di cui al doc. 7 reca il prezzo in lire e la scritta "Collana ideata da Matteo Faglia", mentre in quella del doc. 8 il prezzo è in euro e indica "Raccontata da Nicoletta Codignola";
- IV. "L'arca di Noè" del 1989 di cui al doc. 9 reca il prezzo in lire e la scritta "Collana ideata da Matteo Faglia", mentre in quella del 2013 (doc. 10) il prezzo è in euro, indica "Raccontata da Nicoletta Codignola" e fa espresso riferimento alla "Prima edizione: 1989", con specifica indicazione che Fatatrac è un marchio di Edizioni nel Borgo s.r.l.;
- V. "Biancaneve e i sette nan?" del 1988 di cui al doc. 11 reca il prezzo in lire e la scritta "Collana ideata da Matteo Faglia", mentre in quella del 2012 (doc. 12) il prezzo è in euro ed indica "Raccontata da Nicoletta Codignola";



N. R.G.

11/14

- VI. “*Cenerentola*” del 1990 di cui al doc. 13 reca il prezzo in lire e la scritta “*Collana ideata da Matteo Faglia*”, mentre in quella del 2013 (doc. 14) il prezzo è in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla “*Prima edizione: 1990*”, con specifica indicazione che Fatatrac è un marchio di Edizioni nel Borgo s.r.l.;
- VII. “*Hansel e Gretel*” del 1991 di cui al doc. 15 reca il prezzo in lire e la scritta “*Collana ideata da Matteo Faglia*”, mentre in quella del 2012 (doc. 16) il prezzo è in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla prima edizione del 1990;
- VIII. “*La Lampada di Aladino*” del 1991 di cui al doc. 17 reca il prezzo in lire e la scritta “*Collana ideata da Matteo Faglia*”, mentre in quella del 2013 (doc. 18) il prezzo è in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla prima edizione del 1991;
- IX. “*Gli abiti nuovi dell'imperatore*” del 1991 di cui al doc. 19 reca il prezzo in lire e la scritta “*Collana ideata da Matteo Faglia*”, mentre in quella del 2013 (doc. 20) il prezzo è in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla prima edizione del 1993;
- X. “*Raperonzolo*” del 1993 di cui al doc. 21 reca il prezzo in lire e la scritta “*Collana ideata da Matteo Faglia*”, mentre in quella del 2012 (doc. 22) il prezzo è in euro ed indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*”;
- XI. “*Il lupo e i sette capretti*” del 1995 indica “*Collana “Carte in tavola” n. 14 Ideazione di Matteo Faglia*” (doc. 23), mentre quella di cui al doc. 24 riporta il prezzo in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla prima edizione del 1991;
- XII. “*Il gatto con gli stivali*” del 1983 indica “*Testo e progetto grafico Matteo Faglia*” (doc. 26), mentre quella di cui al doc. 27 riporta il prezzo in euro ed indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*”;
- XIII. “*Il brutto anatroccolo*” del 1987 indica “*Collana ideata da Matteo Faglia*” (doc. 28), mentre quella del 2013 di cui al doc. 29 riporta il prezzo in euro, indica “*Raccontata da Nicoletta Codignola*” e fa espresso riferimento alla prima edizione del 1987;



N. R.G.

12/14

- XIV. *“I musicanti di Brema”* del 1991 indica *“Collana “Carte in tavola” Ideazione di Matteo Faglia”* (doc. 30), mentre quella del 2012 di cui al doc. 31 riporta il prezzo in euro ed indica *“Raccontata da Nicoletta Codignola”*;
- XV. *“La bella addormentata”* del 1982 indica *“Testo e progetto grafico di Matteo Faglia”* (doc. 32), mentre quella di cui al doc. 33 riporta il prezzo in euro ed indica *“Raccontata da Nicoletta Codignola”*.

L'attore ha altresì provato che alcuni dei cofanetti della collana “Carte in tavola” sono stati pubblicati anche da Fabbri Editori nel 1991, con l'espressa indicazione *“Pubblicazione su licenza Fatatrac, dalla collana carte in tavola, ideazione e testi di Matteo Faglia, illustrazioni di Sophie Fatus”* (doc. 25).

Pertanto, alla luce dell'esaminata produzione documentale, parte attrice ha sufficientemente provato di essere l'autore del progetto grafico della collana “Carte in tavola” e che come tale è stato riconosciuto ed indicato nelle originarie edizioni prodotte dalla Fatarac s.r.l.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Edizioni del Borgo, dalla documentazione in atti emerge che, a prescindere dall'eliminazione dell'indicazione degli autori, è comunque rimasto costante il riferimento a Matteo Faglia quale ideatore della citata collana, con ciò comprovando come all'epoca la paternità del format fosse indiscutibilmente riconosciuta allo stesso Faglia.

I diritti morali sono inalienabili, irrinunciabili e non possono essere esclusi o limitati pattiziamente.

Per tale motivo, a nulla vale la rinuncia generica che l'attore avrebbe sottoscritto in occasione della cessione delle quote della Fatatrac s.r.l. alla Codignola, a cui si fa riferimento nella missiva del 16.01.2015 (doc. 8 fasc. convenuto), non potendo i diritti morali essere oggetto di rinuncia, né di limitazioni.

Alla luce di quanto esposto, perciò, deve riconoscersi il diritto di paternità di Matteo Faglia dei cofanetti della collana *“Carte in tavola”* in ordine alle fiabe specificamente sopra indicate.

L'attore chiede, altresì, la condanna della convenuta Edizioni del Borgo s.r.l. al pagamento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione del suo diritto morale.



N. R.G.

13/14

Sul punto, la convenuta ha eccepito l'assenza di dolo o colpa, poiché quando nel 2010 ha acquistato dalla Giunti Editore il marchio ed il catalogo della Fatatrac s.r.l., ove era inclusa la collana oggetto del presente giudizio, l'indicazione del Faglia risultava già espunta dalle copertine, essendo stata sostituita da *"Fiaba raccontata da Elisabetta Codignola"* e proprio l'assenza del nome di Faglia nei cofanetti commercializzati da Fatatrac e Giunti Editore fino al 2010 e negli impianti di stampa acquistati da EDB, avrebbe legittimato la stessa Edizioni del Bosco a presumere l'assenza di imputabilità al Faglia della ideazione del progetto grafico della collana.

Tuttavia, tra i cofanetti prodotti dalla stessa convenuta vi è quello de *"Il gatto con gli stivali"* del 2006 in cui vi è l'espressa dicitura *"Collana Carte in tavola Ideazione di Matteo Faglia"*, per cui la EDB non poteva non essere a conoscenza del ruolo da quest'ultimo svolto nella creazione della collana acquistata.

Inoltre, in tutti i cofanetti prodotti è indicato il riferimento alla prima edizione di ogni singola fiaba stampata dalla Fatatrac, per cui la Edizioni del Bosco, avendone acquistato tutti i diritti, ancorché per il passaggio dalla Giunti Editore, ne ha acquistato anche i conseguenti doveri in ordine alle posizioni dei titolari di diritti tutelabili con la legge sul diritto d'autore.

Inoltre, ai fini della quantificazione del danno non si può riconoscere alcuna valenza all'accordo transattivo raggiunto dall'attore con l'altra convenuta Nicoletta Codignola poiché, contrariamente a quanto dal Faglia affermato, la transazione è un contratto che ha efficacia esclusivamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e nel corpo dell'atto si legge espressamente che i suoi effetti sono limitati ai rapporti esistenti tra gli stessi escludendo che la EDB sia liberata dalle obbligazioni nei confronti dell'attore, ai sensi dell'art. 1300 c.c. (doc. 43 fasc. attore).

Procedendo, quindi, ad una valutazione equitativa del danno, considerando che la mancata indicazione del nominativo dell'attore risale almeno al 2010, anno in cui la EDB ha acquistato il catalogo dalla Giunti Editore, si ritiene che possa essere quantificato in € 20.000,00.

Deve, perciò, essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in ordine alle condotte poste in essere prima del 2009, non essendo contestato che l'acquisto del marchio e dei cataloghi sia avvenuta nel 2010.



N. R.G.

14/14

Sulla somma dovuta all'attrice non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta, mentre sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo. Non vi sono, infine, i presupposti per condannare alla pubblicazione della sentenza sui maggiori quotidiani nazionali, in quanto si ritiene che il danno sia già ristorato con il risarcimento del danno non patrimoniale e con il reinserimento, nelle successive ristampe dei cofanetti della collana "Carte in tavole", dell'indicazione di Matteo Faglia quale autore del progetto grafico.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attore le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al d. m. giustizia 10 aprile 2014 n. 55, così come aggiornati al d. m. dell'8.03.2018, n. 37.

P.Q.M.

Il tribunale di Firenze, sezione imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta il diritto di paternità di Matteo Faglia sui 15 cofanetti componenti la collana "Carte in tavola", come meglio indicati in parte motiva;

dispone che Edizioni del Borgo s.r.l., dalla ristampa successiva alla pubblicazione della presente sentenza commercializzi i suddetti cofanetti con l'indicazione esplicita di Matteo Faglia quale autore e/o ideatore del progetto grafico della collana "*Carte in tavola*";

condanna Edizioni del Borgo s.r.l. a risarcire a Matteo Faglia il danno non patrimoniale per € 20.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna Edizioni del Borgo s.r.l. a rimborsare a Matteo Faglia le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 3 maggio 2022

Il giudice relatore

dott.ssa Stefania Grasselli

Il presidente

dott. Niccolò Calvani

